I

(Comunicazioni)

CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SPECIALE n. 1/94

sul

seguito dato alla relazione speciale della Corte n. 2/92 e proseguimento del controllo della Corte sui grandi beneficiari di restituzioni all'esportazione corredata delle risposte della Commissione

(94/C 75/01)

(Osservazioni a norma dell'articolo 188 C, paragrafo 4, secondo comma del Trattato CE)

INDICE

	Paragrafi
0. Introduzione	0.1 — 0.6
1. Seguito dato alla relazione speciale n. 2/92	1.1 — 1.27
Seguito dato alle osservazioni specifiche scaturite dal controllo	1.1 — 1.26
Descrizione non veritiera di un formaggio indicato come Provolone	1.2 — 1.3
Descrizione non veritiera di formaggio Edam indicato come Steppenkäse	1.4
Falsa dichiarazione di un formaggio indicato come Gouda	1.5 — 1.6
Latticello in polvere indicato come latte in polvere parzialmente scremato	1.7 — 1.10
Latte scremato in polvere indicato erroneamente come privo di siero di latte aggiunto	1.11 — 1.12
Formaggio Cheddar non rispondente al requisito relativo al tenore minimo in materie grasse della sostanza secca	1.13
Massimo tenore in acqua per il formaggio Cheddar	1.14
Non soddisfacimento del requisito relativo al tenore minimo in materie grasse nel caso del latte intero in polvere	1.15
Formaggio risultato non idoneo all'alimentazione umana all'arrivo in Polonia	1.16
Formaggio restituito dagli Stati Uniti	1.17
Burro destinato all'Egitto non idoneo all'alimentazione umana	1.18 — 1.21
Formaggio dichiarato come posto sotto controllo doganale prima della data di produzione	1.22
Confezione di plastica	1.23
Uso irregolare di un titolo di fissazione anticipata	1.24 — 1.26
Conclusione	1.27
2. Proseguimento del controllo espletato dalla Corte su grandi beneficiari di restituzioni all'esportazione	2.1 — 2.31
Contesto	2.1

Classificazione	2.2 — 2.13
Tenore massimo in acqua	2.2 — 2.5
Classificazione errata di un miscuglio di latte	2.6 — 2.8.
Insufficienza del seguito dato dalle autorità degli Stati membri ai rapporti redatti dal laboratorio doganale	2.9 — 2.10
Presenza di ceneri (impurità) nella farina	2.11
Formaggio grattugiato dichiarato come non grattugiato	2.12— 2.13
Qualità sana, leale e mercantile	2.14— 2.17
Formaggio lavorato non commerciabile	2.14
Latte intero in polvere non idoneo all'alimentazione umana	2.15— 2.16
Formaggio non idoneo all'alimentazione umana	2.17
Immissione di merci sul mercato in paesi terzi	2.18— 2.24
Prove false dell'arrivo a destinazione e altre irregolarità	2.18— 2.20
Burro non immesso sul mercato di un paese terzo	2.21— 2.24
Origine	2.25— 2.28
Importazione di formaggio dalla Svizzera	2.25— 2.28
Obblighi degli Stati membri	2.29— 2.31
3. Conclusione	3.1 — 3.4
	Pagina
Risposta della Commissione	12—16

0. INTRODUZIONE

0.1. La relazione speciale n. 2/92 [1] sul controllo delle restituzioni all'esportazione corrisposte a grandi operatori commerciali selezionati nel settore dei prodotti lattiero-caseari era basata su controlli svolti nel periodo compreso tra i mesi di gennaio 1990 e marzo 1991. I risultati preliminari del controllo erano stati comunicati agli Stati membri interessati tra il giugno 1990 e l'aprile 1991.

0.2. Nella relazione speciale (paragrafo 3.2) erano esposte 14 osservazioni scaturite dal controllo e si annunciava quanto segue: « La Corte continuerà a seguire questi casi e presenterà in futuro le sue osservazioni all'autorità di discarico, se non dovesse essere soddisfatta dei provvedimenti adottati dalla Commissione e dagli Stati membri ». Il capitolo 1 della presente relazione verte sul seguito dato alla relazione speciale suddetta dalla Commissione e dagli Stati membri.

0.3. Nella sua risposta al capitolo 1 della presente relazione la Commissione ha chiesto alla Corte ulteriori informazioni sebbene quest'ultima avesse già fornito tutte le informazioni a sua disposizione. Inoltre, quando riceve richieste specifiche da parte della Commissione, la Corte è sempre pronta a fornire tutta l'assistenza possibile. La Commissione, ovviamente, dovrebbe cercare di procurarsi le informazioni che ad essa occorrono rivolgendosi anche agli Stati membri presso i quali tali informazioni dovrebbero essere particolarmente esaustive. A dire il vero, la Corte è sorpresa che una richiesta di informazioni supplementari venga presentata in questa fase, tre anni dopo che i fatti in questione erano stati esposti alla Commissione.

0.4. La stima della Commissione (risposta al paragrafo 3.1) di un tasso di recupero pari al 65,22 % si basa sull'importo limitato che la Commissione finora accetta provvisoriamente come recuperabile, ovvero 610 189 ECU. Tale importo è alquanto esiguo rispetto al totale delle restituzioni all'esportazione in questione, pari a circa cinque milioni di ECU. Il fatto che somme così ingenti di risorse di bilancio della Comunità rimangano oggetto di contestazione per così tanto tempo mette in evidenza l'importanza delle conclusioni della Corte nei paragrafi 1.27, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 della presente relazione.

0.5. Il capitolo 2 descrive il lavoro compiuto dalla Corte nel proseguimento della sua indagine sui beneficiari selezionati di restituzioni all'esportazione, come annunciato nel paragrafo 4.8 della relazione speciale. Esso descrive inoltre alcuni casi individuati dalla Corte durante i controlli svolti sul ruolo della Commissione e degli Stati

[1] Relazione speciale n. 2/92, GU C 101 del 22.4.1992.

membri nell'applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio [1] relativo al controllo, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nell'ambito del FEAOG [2].

0.6. La Corte è sorpresa di notare che la sola risposta della Commissione al capitolo 2, il quale descrive problemi emersi fin dalla relazione precedente, consiste in una richiesta generica d'informazioni. Cfr. il paragrafo 0.3.

1. SEGUITO DATO ALLA RELAZIONE SPECIALE N. 2/92

Seguito dato alle osservazioni specifiche scaturite dal controllo

1.1. Le informazioni che seguono sono presentate secondo l'ordine di esposizione dei risultati contenuti nella relazione speciale n. 2/92; i titoli sottoindicati recano il riferimento ai paragrafi corrispondenti di tale relazione.

Descrizione non veritiera di un formaggio indicato come Provolone — 3.1 a)

1.2. L'osservazione formulata dalla Corte e relativa all'Irlanda, ovvero che questo formaggio è stato indicato come Provolone nelle domande di restituzione all'esportazione, beneficiando quindi di un tasso di restituzione più elevato di quello effettivamente dovuto, era basata su tre elementi:

a) il formaggio non era stato posto sul mercato con la descrizione commerciale di Provolone;

b) in base ai test sui controlli di qualità eseguiti dal produttore risultava che, per quanto riguarda il tenore in acqua, in peso, della materia non grassa (TA), vi era una divergenza significativa rispetto ai requisiti richiesti per il Provolone ai fini delle restituzioni all'esportazione, nonché

c) una differenza notevole rispetto al richiesto tenore minimo in materie grasse, in peso, della sostanza secca (TGSS).

Secondo le stime della Corte, il totale delle restituzioni all'esportazione indebitamente versate era pari a circa 500 000 ECU.

1.3. Per quanto riguarda la classificazione ai fini della restituzione all'esportazione basata sulla descrizione commerciale [di cui al paragrafo 1.2, lettera a)], la Commissione non ha comunicato la propria posizione alla Corte. Tuttavia, quanto al mancato soddisfacimento dei criteri in termini di contenuto d'acqua (TA) e di grasso nella materia secca (TGSS), in seguito ad una richiesta della Commissione, l'Irlanda ha restituito 58 828,87 £IRL (± 68 000 ECU).

Descrizione non veritiera di formaggio Edam indicato come Steppenkäse — 3.1 b)

1.4. In questo caso, del formaggio Edam è stato descritto come Steppenkäse per poter utilizzare un titolo di fissazione anticipata recante la specifica Steppenkäse. Lo Stato membro in questione, la Germania, ha rifiutato di recuperare le restituzioni versate ma, dal momento che i due formaggi sono identici, la Commissione non propone di dare un seguito alla questione. Nella relazione speciale si stimava che fossero state richieste restituzioni indebite per un importo di circa 105 000 ECU ma, alla luce delle prove emerse in seguito alla pubblicazione, ora la Corte calcola tale importo pari a circa 60 000 ECU. La Corte ha chiesto alla Commissione di procedere ad un'unica classificazione definitiva per questo formaggio.

Falsa dichiarazione di un formaggio indicato come Gouda — 3.1 c)

1.5. Questo caso riguardava una partita di formaggio destinato alla trasformazione, venduta ad un cliente in un paese terzo. Il formaggio in questione non beneficia di restituzioni all'esportazione. Tuttavia, al momento dell'esportazione è stato dichiarato come Gouda, beneficiando così di restituzioni all'esportazione per un importo di circa 30 000 ECU.

1.6. Nella sua risposta alla Corte datata 31 luglio 1991, lo Stato membro interessato, la Germania, ha concordato con le osservazioni formulate dalla Corte in seguito al controllo, ma nella sua risposta del 19 ottobre 1992 alla Commissione ha contestato la posizione della Corte. Il 4 novembre 1992, la Commissione ha chiesto alla Germania di recuperare la somma indebitamente versata e di avviare un'indagine speciale per stabilire la portata di simili dichiarazioni false. Alla Corte non sono stati ancora comunicati i risultati dell'indagine.

Latticello in polvere (LP) indicato come latte in polvere parzialmente scremato (LPPS) — 3.1 d)

1.7. Non vi sono contestazioni sul fatto che il LP è stato descritto come LPPS, dando luogo al pagamento irregolare di restituzioni all'esportazione per circa 1,15 Mio ECU.

---

[1] Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 (GU L 388 del 30.12.1989).

[2] Relazione speciale n. 7/93 concernente le indagini sulle frodi ed irregolarità relative al settore agricolo.

1.8. Quanto ad un importo di 190 000 ECU, la Commissione ha chiesto ad uno degli Stati membri interessati, l'Irlanda, di recuperare le restituzioni indebitamente versate. Di conseguenza, l'Irlanda ha emesso un ordine di recupero per 190 000 ECU nei confronti del beneficiario della restituzione. Quest'ultimo però non ha proceduto al rimborso. Pertanto è stato avviato nei suoi confronti un procedimento legale.

1.9. Per quanto riguarda un importo di circa 1,0 Mio ECU di restituzioni all'esportazione, un secondo Stato membro, i Paesi Bassi, ha chiesto alla Commissione di trovare una soluzione che non comporti conseguenze finanziarie negative per le parti interessate. Nella sua lettera dell'11 agosto 1992, la Commissione ha risposto di non poter provvedere a tale soluzione, in primo luogo a causa dei dubbi esistenti sulla buona fede delle parti in questione al momento del rilascio delle dichiarazioni di esportazione e, in secondo luogo, a causa del rischio di una disparità di trattamento degli esportatori. Tuttavia, nella sua ultima comunicazione alla Corte, il 9 giugno 1993, la Commissione ha sostenuto che ad entrambi i prodotti avrebbe dovuto essere applicato un tasso equivalente. La Corte ritiene che nel periodo in questione fossero in vigore tassi diversi.

1.10. Dalla pubblicazione della relazione speciale n. 2/92, la Corte ha individuato altri richiedenti di restituzioni all'esportazione che hanno dichiarato del latticello in polvere (LP) come latte in polvere parzialmente scremato (LPPS). Nei Paesi Bassi, sono state individuate altre sette imprese sospettate di aver richiesto, nell'arco di un anno, restituzioni indebite per oltre 1,3 Mio ECU. In un terzo Stato membro, la Francia, la Corte ha espletato un controllo su un'altra impresa che si sospetta abbia richiesto, in un anno, restituzioni indebite per un totale di oltre 340 000 ECU. I fatti relativi a questi casi sono stati comunicati sia agli Stati membri interessati che alla Commissione. Il 30 giugno 1993, le autorità francesi hanno riferito alla Corte di voler attendere la decisione della Commissione prima di contemplare un'azione di recupero. La Corte esorta la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per risolvere la questione in modo soddisfacente.

Latte scremato in polvere (LSP), indicato erroneamente come privo di siero di latte aggiunto — 3.1 e)

1.11. Una partita di aiuti alimentari prodotti da un'impresa francese ha formato oggetto di una richiesta di restituzioni all'esportazione da parte di un'impresa situata in Germania. Il latte scremato in polvere (LSP) destinato all'esportazione è stato trasportato in 14 camion, ma solo uno di questi è stato esaminato dalle autorità doganali, le quali hanno prelevato un campione da analizzare. Nel campione in causa è stata rilevata la presenza di siero di latte aggiunto non dichiarato, non ammesso ai fini della restituzione all'esportazione. Ciononostante, i risultati dell'analisi non sono stati estesi all'intera consegna e non si è provveduto ad informare la Commissione affinché le restituzioni all'esportazione e i pagamenti relativi all'aiuto alimentare potessero essere modificati.

1.12. Dal controllo svolto dalla Corte è emerso che il latte scremato in polvere (LSP) è stato prodotto in un caseificio nell'arco di un periodo di 10 giorni e che il caseificio aveva persino accettato le conseguenze finanziarie relative alle restituzioni perdute in seguito all'aggiunta di siero di latte non dichiarato. Tuttavia, la Francia, la Germania e la Commissione ritengono che gli elementi probatori disponibili non consentano di estendere i risultati del controllo al carico dei 13 camion non esaminati. La Corte non condivide questa opinione. Nella relazione speciale n. 2/92 il totale dei pagamenti indebiti era stimato pari a circa 500 000 ECU.

Formaggio Cheddar non rispondente al requisito relativo al tenore minimo in materie grasse della sostanza secca — 3.1 f)

1.13. La Commissione ha richiesto il recupero delle restituzioni indebitamente corrisposte in questo caso e lo Stato membro interessato, ovvero l'Irlanda, ha espresso il proprio consenso. La Commissione non ha notificato alla Corte gli importi in causa, ma quest'ultima ne ha stimato il totale pari a 40 000 ECU.

Massimo tenore in acqua per il formaggio Cheddar — 3.1 g)

1.14. Dato che né la tariffa doganale comune, né la nomenclatura delle restituzioni all'esportazione stabiliscono un tenore in acqua massimo per il formaggio Cheddar, gli Stati membri interpretano le norme vigenti in modo diverso. La Corte ha chiesto alla Commissione di garantire che tutti gli Stati membri interpretino le norme nello stesso modo. La Commissione sta esaminando la questione in un contesto più ampio. La Corte ha chiesto alla Commissione di essere informata sugli sviluppi.

Non soddisfacimento del requisito relativo al tenore minimo in materie grasse (TG) nel caso del latte intero in polvere (LIP) — 3.1 h)

1.15. Lo Stato membro interessato, l'Irlanda, non concorda con le osservazioni della Corte. Nel dicembre 1992, la Commissione ha informato la Corte del proseguimento delle proprie indagini; la Corte tuttavia non conosce ancora l'esito del seguito dato alla questione.

Formaggio risultato non idoneo all'alimentazione umana all'arrivo in Polonia — 3.1 i) i)

1.16. Lo Stato membro interessato, la Germania, ha recuperato circa 330 000 ECU dei 450 000 ECU indicati come recuperabili dalla Corte. I restanti 120 000 ECU concernevano formaggio sospettato di avere livelli di nitrato troppo elevati.

Formaggio restituito dagli Stati Uniti in quanto non rispondente alle norme sanitarie e riesportato dalla CE con applicazione delle restituzioni all'esportazione — 3.1 i) ii)

1.17. Le autorità dello Stato membro in cui il formaggio è stato prodotto e dal quale è stato in origine esportato, cioè l'Irlanda, hanno esaminato dei campioni del formaggio restituito e confermato i risultati dei test compiuti dai servizi doganali statunitensi. Le restituzioni all'esporazione corrispondenti sono state rimborsate. Tuttavia, le autorità dei Paesi Bassi e della Danimarca, dove le restituzioni sono state nuovamente richieste per la riesportazione del formaggio in questione, hanno risposto alla Commissione che i risultati delle analisi compiute dalle autorità doganali americane non sono vincolanti per loro. Inoltre, uno di questi Stati membri, i Paesi Bassi, nel novembre 1992 stava ancora indagando per appurare se il formaggio respinto fosse stato o meno riesportato, benché nel luglio 1990 la Corte avesse già provveduto a trasmettergliene la prova. Nel giugno 1993, le autorità del quarto Stato membro interessato, il Regno Unito (UK), stavano ancora svolgendo indagini sul caso. La Commissione attende i risultati di queste indagini prima di prendere posizione. L'importo delle possibili restituzioni all'esportazione è stato stimato in circa 150 000 ECU.

Burro destinato all'Egitto non idoneo all'alimentazione umana — 3.1 i) iii)

1.18. In base al rapporto di perizia dell'assicurazione, 1 700 cartoni di burro sono stati «completamente e gravemente danneggiati» in viaggio. Parte della merce danneggiata è stata distrutta e il resto, non essendo atto all'alimentazione umana, è stato venduto a fini industriali. Nei mesi di giugno e luglio 1990, la Corte ha trasmesso copia del rapporto di perizia agli Stati membri interessati, ossia l'Irlanda e i Paesi Bassi. Benché la società di trasporti marittimi abbia confermato il danno e la compagnia di assicurazioni abbia pagato l'indennizzo, lo Stato membro in cui le restituzioni all'esportazione sono state versate, ovvero i Paesi Bassi, ha inviato una nota alla Corte in data 16 aprile 1993, affermando che non vi era alcuna prova certa di ammanchi nella consegna di burro idoneo al consumo umano. Le restituzioni in causa ammontano in totale a circa 90 000 ECU.

1.19. Questo è uno dei molti casi in cui la Corte ha accertato, attraverso un esame delle richieste di indennizzo e delle note di credito, che le merci o non sono state immesse sul mercato in un paese terzo in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione [1], ad esempio a causa di un carico non arrivato a destinazione, o sono risultate non idonee all'alimentazione umana, contrariamente al requisito stabilito all'articolo 13 dello stesso regolamento per poter beneficiare della restituzione. La Corte ha chiesto agli Stati membri interessati, l'Irlanda e la Germania, di stabilire l'entità completa di questi casi.

1.20. Per quanto riguarda un'impresa, l'Irlanda ha calcolato gli importi in causa, coperti dal suo organismo pagatore e da quelli della Germania, dei Paesi Bassi e del Regno Unito, stimandoli pari a 436 000 ECU; tuttavia, solo 12 189 ECU sono stati recuperati. I Paesi Bassi hanno rifiutato di procedere al recupero in tutti i casi individuati. Attualmente la Germania sta discutendo la questione con la Commissione per chiarire la situazione giuridica. Nella sua risposta alla Corte, la Commissione non ha commentato la posizione del Regno Unito.

1.21. Nella sua prima relazione in cui dava seguito alla relazione speciale della Corte, la Commissione sosteneva la necessità di recuperare l'intera restituzione nei casi in cui era differenziata a seconda della destinazione, ma nella sua seconda relazione essa ha adottato una posizione diversa. In quest'ultima relazione, la Commissione annunciava di aver intrapreso uno studio approfondito del principio generale, prendendo in considerazione gli obiettivi economici delle restituzioni all'esportazione e i rischi per gli esportatori. In realtà, nei casi sopracitati, entrambe le imprese interessate beneficiavano di una copertura assicurativa basata su un valore comprensivo della restituzione all'esportazione.

Formaggio dichiarato come posto sotto controllo doganale prima della data di produzione — 3.1 j)

1.22. Le osservazioni formulate dalla Corte non sono state contestate, ma lo Stato membro interessato, l'Irlanda, è giunto alla conclusione che si è trattato di un semplice malinteso e non di un tentativo di frode e che l'intero quantitativo di formaggio dichiarato è stato esportato. La Commissione propone di non intraprendere ulteriori azioni dal momento che non ne è derivato alcun vantaggio finanziario per l'operatore commerciale.

---

[1] Regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione del 27 novembre 1987 (GU L 351 del 14.12.1987).

Inclusione della confezione di plastica nel peso ai fini della restituzione — 3.1 k)

1.23. Nella sua risposta del 31 luglio 1991 alla lettera redatta in seguito al controllo, lo Stato membro in questione, ovvero la Germania, ha concordato con le osservazioni della Corte. In una comunicazione successiva alla Commissione, le autorità tedesche hanno sostenuto che la confezione di plastica doveva essere considerata parte del peso netto, secondo la nota interpretativa della Commissione. Dato che la confezione consisteva in un involucro di plastica molto robusto e non in una pellicola aderente alla superficie del formaggio, la Commissione ha chiesto il recupero dei 40 000 ECU in causa.

Uso irregolare di un titolo di fissazione anticipata rilasciato nel quadro di un bando di gara di un paese terzo — 3.1 l)

1.24. I fatti esposti dalla Corte non sono stati contestati. Ciononostante, lo Stato membro in cui il titolo di fissazione anticipata è stato rilasciato, cioè la Francia, ha respinto ogni responsabilità per quanto riguarda l'esportazione in questione. Lo Stato membro in cui ha avuto luogo il pagamento, la Germania, afferma, nella lettera datata 12 ottobre 1992, che le constatazioni fatte dalla Corte in altri Stati membri, constatazioni che le sue autorità non possono verificare, non giustificano di per sé il tentativo di recupero delle restituzioni presso i propri esportatori. In un primo tempo, la Commissione ha chiesto alla Germania di recuperare i circa 2 Mio ECU indebitamente versati, dichiarando che « il titolo stabilisce espressamente, e senza possibilità di interpretazioni errate, le uniche condizioni in cui può essere utilizzato ». Successivamente, essa ha mutato la propria posizione basando la sua nuova opinione su due elementi: in primo luogo, che gli operatori che avevano richiesto restituzioni all'esportazione e che avevano usato questo titolo in buona fede si trovavano a dover rimborsare le restituzioni circa quattro o cinque anni dopo l'evento; in secondo luogo, che il caso menzionato illustra le difficoltà esistenti nell'intraprendere un'azione di recupero quando le imprese coinvolte sono situate in Stati membri diversi. In una lettera indirizzata alle autorità tedesche il 20 agosto 1993, la Commissione ha ritirato la propria richiesta di recupero delle somme in causa.

1.25. Le ragioni suddette non possono giustificare un mancato recupero. Inoltre, gli operatori che hanno chiesto restituzioni all'esportazione, nel presentare le proprie domande, hanno dichiarato che le partite in questione sono state consegnate nell'ambito del bando di gara citato nel titolo di fissazione anticipata. All'atto dell'esportazione, essi hanno presentato alle autorità nazionali anche questo titolo, sapendo perfettamente di non avere un contratto aggiudicato nell'ambito della gara suddetta.

1.26. Nel corso di un altro controllo, la Corte ha individuato un altro caso riguardante l'uso irregolare di un certificato rilasciato alla stessa impresa, che interessa la Francia e il Regno Unito. Le restituzioni in causa ammontano a 238 000 ECU. Il caso è stato segnalato alla Commissione il 21 ottobre 1992.

Conclusione

1.27. Le osservazioni contenute nella relazione speciale n. 2/92, basate sul controllo di due imprese, sono state tutte comunicate agli Stati membri interessati nei mesi di giugno e luglio 1990, per quanto riguarda la prima impresa, e nell'aprile 1991 per quanto riguarda la seconda. La Commissione ne è stata informata il 16 ottobre 1991. È alquanto preoccupante constatare che così tanti casi segnalati alla Commissione e agli Stati membri già tre anni fa rimangano irrisolti. In base alle informazioni di cui dispone la Corte, è stato recuperato solo il 7 % dell'importo da essa ritenuto recuperabile secondo la relazione speciale n. 2/92.

2. PROSEGUIMENTO DEL CONTROLLO DELLA CORTE SUI GRANDI BENEFICIARI DI RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE

Contesto

2.1. Nella relazione speciale n. 2/92 la Corte ha manifestato la propria intenzione di proseguire l'indagine su beneficiari selezionati di restituzioni all'esportazione. Dall'ultimazione dei controlli che hanno dato luogo alla relazione suddetta, la Corte ha proseguito il controllo dei beneficiari; essa ha controllato inoltre il ruolo della Commissione e degli Stati membri nell'applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni del FEAOG. I risultati ottenuti nel controllo tuttora in corso dei beneficiari sono descritti nei paragrafi seguenti.

Classificazione

Tenore massimo in acqua

2.2. Durante il 1990-1991, le autorità francesi hanno compiuto un controllo nell'ambito del regolamento (CEE) n. 4045/89, presso una società produttrice di alcuni

formaggi di marca. La relazione di controllo esaminata dalla Corte faceva riferimento ad un'analisi di laboratorio delle dogane effettuata su uno di questi formaggi. Il formaggio, dichiarato all'esportazione come St. Paulin, è stato classificato dal laboratorio doganale, in base alla nomenclatura NRE, nella categoria degli « altri formaggi » non denominati, in quanto non conforme alla definizione del formaggio St. Paulin riportata nella legislazione francese.

2.3. Benché non vi sia differenza a livello dei tassi di restituzione tra la voce « altri formaggi » e quella relativa al St. Paulin, vi è una differenza notevole per quanto riguarda il livello massimo consentito di tenore in acqua, in peso, della materia non grassa. Il formaggio St. Paulin non può beneficiare delle restituzioni all'esportazione se il tenore in acqua (TA) supera il 72 %, mentre il limite stabilito per i formaggi non denominati, cioè il 62 %, è molto più severo.

2.4. L'autorità doganale francese ha deciso di ignorare i risultati del laboratorio doganale argomentando che tali risultati sono basati su un testo di legge francese, senza riferimenti alla normativa comunitaria.

2.5. Le autorità francesi hanno mantenuto questa argomentazione in una risposta ad un'interrogazione della Corte. Una posizione simile è stata adottata riguardo agli altri formaggi di marca interessati dal controllo svolto dalla Corte sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89. Il valore delle restituzioni in causa per l'esercizio FEAOG 1991 è di circa 1,1 Mio ECU.

Classificazione errata di un miscuglio di latte

2.6. L'uso di un titolo di fissazione anticipata è limitato a prodotti conformi alla descrizione della nomenclatura combinata (NC) e al codice NRE in essa definito.

2.7. Durante il periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre 1990, un operatore olandese che aveva richiesto una restituzione all'esportazione ha dichiarato un prodotto lattiero costituito per il 71,5 % da latte intero in polvere (LIP), per il 9 % da lattosio, per il 18,5 % da siero di latte in polvere e per l'1 % da zucchero, destinato all'esportazione nell'ex RDT, con una denominazione nell'ambito del codice NRE 0402 corrispondente al latte intero o al latte parzialmente o totalmente scremato. Il prodotto dovrebbe invece essere classificato con il codice 0404, trattandosi di un miscuglio di componenti naturali del latte.

2.8. Per il prodotto lattiero in questione, le restituzioni all'esportazione sono state corrisposte in base ad un titolo di fissazione anticipata per i prodotti del codice 0402. Le restituzioni in causa sono ammontate a 260 000 ECU. Dato che il titolo di fissazione anticipata non era valido per i prodotti 0404, l'esportazione ha avuto luogo, di fatto, senza la copertura di un titolo di fissazione anticipata. Inoltre, in ogni caso, durante il periodo in questione non potevano essere versate restituzioni per esportazioni nell'ex RDT senza un titolo valido di fissazione anticipata. Le restituzioni versate dovrebbero pertanto essere recuperate.

Insufficienza del seguito dato dalle autorità degli Stati membri ai rapporti redatti dal laboratorio doganale

2.9. L'esame svolto dalla Corte sulle relazioni di controllo ai sensi del regolamento (CEE) n. 4045/89 in Danimarca ha evidenziato dei casi in cui i test eseguiti dai laboratori doganali su formaggi come Feta o Mozzarella non avevano formato oggetto di un seguito adeguato. Dalle analisi risultava che il tenore in acqua di questi formaggi, espresso in percentuale della materia non grassa (TAMNG), superava il livello massimo consentito per beneficiare delle restituzioni all'esportazione. Le restituzioni versate per le partite in questione sono state recuperate, ma non è stato compiuto alcun tentativo per verificare se il problema fosse limitato o meno a queste forniture.

2.10. Il controllo espletato dalla Corte presso uno dei produttori dei formaggi in causa ha rivelato altri casi di inosservanza del requisito relativo al tenore in acqua nella materia non grassa (TAMNG), nonché altri casi in cui i livelli minimi del tenore in materie grasse della sostanza secca non sono stati rispettati. Tali irregolarità sono dimostrate dalle analisi di laboratorio sul controllo della qualità svolte dagli stessi produttori, nonché dalle verifiche indipendenti che erano state compiute. Inoltre, è parso chiaro che questo problema non era limitato al produttore in questione. Il 23 marzo 1993, la Corte ha chiesto alla Danimarca di quantificare le restituzioni indebitamente versate e ha suggerito di procedere al recupero dell'importo corrispondente. Le informazioni in questione non sono state ancora trasmesse alla Corte.

Presenza di ceneri (impurità) nella farina

2.11. Dalle analisi compiute presso i laboratori doganali tedeschi è risultato che della farina, con un contenuto di ceneri dichiarato non superiore ai 600mg/100g, conteneva in realtà della cenere in quantità superiore a tale livello massimo e che pertanto avrebbe dovuto beneficiare di un tasso di restituzione inferiore. All'epoca del controllo della Corte, non solo non era stato compiuto alcun tentativo per

accertare in modo esauriente l'entità di irregolarità di questo tipo, ma non si era proceduto ad alcun adeguamento delle restituzioni indebitamente versate per le irregolarità fino a quel momento note. Da allora, su richiesta della Corte, la Germania ha calcolato che le restituzioni in questione ammontavano a circa 410 000 ECU; attualmente è in corso l'adeguamento delle restituzioni.

Formaggio grattugiato dichiarato come non grattugiato

2.12. Il tasso di restituzione per il formaggio Pecorino grattugiato ed esportato negli Stati Uniti era pari al 40 % circa del tasso di restituzione applicato per il Pecorino non grattugiato. Dall'esame svolto dalla Corte sulle registrazioni relative alle importazioni negli Stati Uniti è emerso che, in alcuni casi, una parte delle consegne di formaggio dichiarato, ai fini delle restituzioni all'esportazione in Italia, come formaggio non grattugiato, è stata dichiarata nel registro delle importazioni degli Stati Uniti come formaggio grattugiato. Il tasso del dazio all'importazione americano per il formaggio grattugiato era pari al 15 % rispetto al 9 % applicato ai formaggi non grattugiati. Pertanto, non era nell'interesse dell'importatore dichiarare dei formaggi interi come fossero grattugiati. I controlli compiuti in Italia sulle esportazioni non avevano rivelato tali discrepanze.

2.13. La Corte ha informato le autorità italiane in merito alla questione. Azioni legali hanno successivamente avuto luogo per presunta dichiarazione fraudolenta del formaggio grattugiato come non grattugiato. L'importo totale delle restituzioni all'esportazione in causa era superiore a 1 Mio ECU. Uno dei motivi per cui il giudice ha respinto la causa è che, sebbene il codice di importazione americano non potesse essere applicato ai formaggi interi, poteva essere applicato tanto al formaggio grattugiato quanto al formaggio in porzioni. Egli ha concluso che, anche se erano state indebitamente richieste restituzioni all'esportazione per 100 000 ECU quando il codice americano per l'importazione era seguito dalla dicitura « formaggio grattugiato », l'importo in gioco non era sufficiente per costituire una circostanza aggravante e pertanto non era escluso dall'amnistia in base alla legislazione nazionale.

Qualità sana, leale e mercantile

Formaggio lavorato non commerciabile

2.14. Un controllo espletato in Francia a titolo del regolamento (CEE) n. 4045/89 ha rivelato un caso di 76 tonnellate di formaggio lavorato — per il quale erano stati versati 126 000 ECU circa in restituzioni all'esportazione — risultato alterato all'arrivo in Arabia Saudita. Dopo un'indagine sulla qualità del controllo da parte del produttore, lo stato anomalo è stato attribuito al processo di lavorazione. Il prodotto è stato ritirato dal mercato e distrutto. Tuttavia, le autorità francesi hanno deciso di non recuperare le restituzioni e, in risposta alla domanda della Corte, hanno giustificato la propria decisione affermando che al momento dell'esportazione nulla indicava che il prodotto non era di qualità sana, leale e mercantile.

Latte intero in polvere (LIP) non idoneo all'alimentazione umana

2.15. Da un controllo espletato dalla Corte è emerso un caso relativo all'esportazione dal Regno Unito di 85 tonnellate di latte intero in polvere (LIP), distrutto dalle autorità sanitarie del paese terzo in quanto non idoneo all'alimentazione umana. Un'indagine svolta dall'importatore ha rivelato che i barattoli non sono stati sigillati in modo adeguato durante il processo di lavorazione. Tuttavia, le autorità del Regno Unito affermano di non essere state in grado di reperire elementi probatori da cui risultasse che alla data dell'esportazione i prodotti non erano di qualità sana, leale e mercantile. Le restituzioni in causa ammontano in totale a circa 120 000 ECU.

2.16. Casi analoghi riguardanti domande di restituzioni all'esportazione inoltrate dalla stessa società in Germania, in Danimarca, in Francia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito sono riportati nella relazione speciale n. 7/93. In tutti i casi suddetti lo Stato membro interessato ha rifiutato di recuperare le restituzioni, fornendo giustificazioni simili.

Formaggio non idoneo all'alimentazione umana

2.17. Il caso seguente è stato riscontrato dalla Corte durante il controllo di un'altra impresa. Diverse partite di mozzarella, prodotte tra i mesi di agosto e di ottobre 1991, sono state respinte dall'acquirente in Giappone perché contenevano una quantità eccessiva di nitrato e di elementi estranei. Il formaggio in questione è stato rispedito in Danimarca e sostituito, senza un'ulteriore richiesta di restituzioni. Tuttavia, il formaggio restituito è stato poi esportato in Giordania, dando luogo al versamento di restituzioni. Il Ministero della sanità giordano ha ritenuto il formaggio non idoneo all'alimentazione umana, a causa della presenza di germi e dei risultati delle analisi chimiche. Il formaggio è stato nuovamente rispedito in Danimarca e

posto in un deposito doganale, senza che le restituzioni venissero rimborsate, dove è rimasto fino al controllo svolto dalla Corte nel 1993. Ulteriori controlli effettuati dalle autorità danesi su richiesta della Corte hanno confermato che il formaggio non era idoneo all'alimentazione umana. In seguito alle osservazioni della Corte, sono state recuperate restituzioni all'esportazione per 37 000 ECU.

Immissione di merci sul mercato in paesi terzi

Prove false dell'arrivo a destinazione e altre irregolarità

2.18. Le autorità doganali irlandesi sono state avvertite che due container di crema da spalmare a base di burro destinati a Cipro con il beneficio di restituzioni all'esportazione in realtà attendevano l'espletamento delle formalità doganali per entrare in Grecia. Un'indagine compiuta successivamente dalla Dogana riguardo a queste ed altre spedizioni ha rivelato che:

a) prove false di arrivo a destinazione erano state presentate per tre container di crema di burro diretti in Libano, quando in realtà il carico di un container era stato distrutto e gli altri due carichi erano ancora nei rispettivi container nel porto di Haifa in Israele, dopo oltre 12 mesi dall'esportazione;

b) il quantitativo totale esportato superava gli acquisti corrispondenti di circa 26 tonnellate;

c) il prodotto in questione era di qualità scadente, trattandosi di merci restituite al negoziante o di prodotti che avevano superato la scadenza raccomandata dal produttore per la vendita al dettaglio, e

d) solo nel caso di un container erano disponibili i documenti che attestavano il pagamento da parte del cliente.

2.19. Inoltre, gli aspetti economici delle operazioni hanno consentito all'operatore commerciale di trarre un buon profitto, senza alcun pagamento da parte del cliente, con costi oscillanti tra i 500 e i 600 ECU per tonnellata e restituzioni all'esportazione pari, nella maggior parte dei casi, a 800-900 ECU per tonnellata.

2.20. Le autorità irlandesi hanno deciso di recuperare le restituzioni relative ai quantitativi di cui ai paragrafi 2.18 a) e b) e di richiedere maggiori informazioni in merito ad una consegna la cui qualità aveva dato adito a dubbi. Nessuna azione è stata proposta riguardo alle forniture rimanenti, benché non vi fosse alcuna prova dell'immissione delle merci sul mercato in un paese terzo. Quando la Corte ha chiesto delucidazioni in merito a quest'ultima posizione, l'Irlanda ha risposto che le restituzioni non potevano essere rifiutate in quanto:

a) il diritto di beneficiare delle restituzioni all'esportazione non dipende dal fatto che il venditore riscuota un pagamento per il prodotto;

b) l'affermazione della società, secondo la quale il prodotto è stato distribuito gratuitamente perché l'impresa stava cercando di aprire nuovi mercati per operazioni future, è ammissibile.

Burro non immesso sul mercato di un paese terzo

2.21. Il 15 agosto 1990, una partita di 2 000 tonnellate di burro, beneficiaria di restituzioni all'esportazione per 4 Mio ECU, è stata spedita dai Paesi Bassi nell'ex RDT. Il 17 agosto 1990, la merce è stata sdoganata a Wismar, nell'ex RDT, ma il burro è stato poi immediatamente inviato a cinque depositi frigoriferi nella Germania occidentale. Le autorità investigative tedesche hanno avvertito le autorità olandesi corrispondenti; in entrambi i paesi è stata avviata un'indagine che ha confermato lo stoccaggio del burro nei depositi frigoriferi della Germania occidentale.

2.22. Il 23 luglio 1992, l'organismo pagatore dei Paesi Bassi, avendo ricevuto le relazioni inviate dai propri servizi investigativi anti frode, dopo aver contattato la Commissione, ha intrapreso un'azione destinata al recupero delle restituzioni all'esportazione relative a 1 100 tonnellate, che rappresentavano quella parte del carico per il quale non era stata svincolata la cauzione. L'esportatore si è rivolto al Tribunale commerciale olandese. All'epoca del controllo della Corte, le autorità olandesi non avevano preso provvedimenti riguardo alle due domande concernenti le rimanenti 900 tonnellate per le quali erano state svincolate le cauzioni.

2.23. La Corte, preoccupata per la mancanza di azioni di recupero riguardo a queste due domande, ha intrapreso delle indagini per accertare lo smaltimento finale del burro in questione, il quale, secondo le relazioni tedesche redatte al termine delle indagini, si trovava ancora nei depositi frigoriferi della Germania occidentale. L'indagine svolta dalla Corte ha rivelato che:

a) 343 tonnellate erano state vendute direttamente a rivenditori al dettaglio nella Germania occidentale;

b) 162 tonnellate erano state vendute ad un operatore commerciale francese;

c) 1 197 tonnellate erano state vendute ad operatori o trasformatori tedeschi;

d) 100 tonnellate erano state vendute ad un operatore tedesco che aveva rivenduto la partita alle forze armate russe di stanza in Germania, riscuotendo per questa operazione 213 000 ECU di restituzioni all'esportazione, per cui il burro in questione aveva beneficiato una seconda volta delle restituzioni all'esportazione e

e) 199 tonnellate erano state vendute ad un produttore di burro tedesco. Questo produttore ha chiesto inoltre restituzioni per alcune esportazioni di butteroil.

2.24. All'epoca della stesura della presente relazione, nessuna delle restituzioni all'esportazione di circa 4 Mio ECU è stata recuperata. Tuttavia, la vertenza è tuttora in corso per quanto riguarda le 1 100 tonnellate (circa 2,2 Mio ECU) di cui al paragrafo 2.22.

Origine

Importazione di formaggio dalla Svizzera

2.25. Verso la fine del 1992, alla Corte sono pervenute informazioni riguardo a del formaggio Emmenthal importato in uno Stato membro dalla Svizzera ad un prezzo falsamente fatturato in eccesso per corrispondere al prezzo minimo GATT e beneficiare del prelievo all'importazione ridotto pari a 9,07 ECU per 100 kg, invece del tasso corretto di 172,1 ECU per 100 kg. Lo stesso formaggio è stato riesportato, dopo che tutte le tracce indicanti l'origine svizzera erano state cancellate, beneficiando di restituzioni all'esportazione dell'ordine di 159 ECU per 100 kg.

2.26. L'esame svolto dalla Corte sulle statistiche commerciali ha confermato un aumento insolito delle importazioni di Emmenthal dalla Svizzera; il quantitativo totale per il periodo in causa supera le 2 000 tonnellate. L'esame della documentazione relativa all'importazione ha confermato l'identità di un importatore che si presume coinvolto e ha sollevato dubbi riguardo ad altri importatori. I particolari delle operazioni sospette sono stati comunicati direttamente dalla Corte alle autorità investigative dello Stato membro importatore, affinché venissero intraprese le azioni necessarie.

2.27. Le indagini condotte dalle autorità suddette hanno confermato che sono stati dichiarati valori falsi per sfuggire ai prelievi all'importazione. Il valore delle merci indicato nella fattura è stato successivamente ridotto con uno sconto promozionale non dichiarato alla Dogana.

2.28. Le indagini sulla possibile riesportazione del formaggio con applicazione delle restituzioni all'esportazione, in cui sono coinvolti altri Stati membri, proseguono, così come proseguono quelle sull'eventualità che pratiche simili continuino anche in altri due Stati membri. Per questa ragione, gli Stati membri interessati non sono menzionati in questa relazione.

Obblighi degli Stati membri

2.29. Mentre la maggior parte degli Stati membri hanno collaborato con la Corte nei suoi controlli sulle restituzioni all'esportazione, in Francia la Corte non è stata in grado di condurre le proprie indagini in un modo analogo a quello adottato per i controlli svolti in altri Stati membri. Fino a poco tempo fa, la Francia ha sostenuto che la legislazione nazionale le impediva di fornire alla Corte, su nastro magnetico, i numeri di registrazione e i nominativi dei beneficiari di restituzioni all'esportazione. La Francia continua a sostenere che, in mancanza di una disposizione specifica nel regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, non era tenuta a fornire copia delle relazioni riguardanti i controlli svolti a titolo del regolamento suddetto. Inoltre, sono sorti alcuni problemi per quanto riguarda l'esercizio da parte della Corte del diritto ad essa conferito di espletare controlli sui beneficiari di restituzioni all'esportazione in Francia.

2.30. Come spiegato nella relazione speciale n. 2/92, il mancato adempimento da parte della Francia dei propri obblighi intesi ad agevolare i controlli della Corte ha messo a repentaglio l'esecuzione soddisfacente dei controlli, non solo in Francia ma anche in altri Stati membri, dato il carattere transnazionale delle disposizioni in materia di restituzioni all'esportazione.

2.31. Fatto salvo il parere della Corte, secondo il quale la legislazione nazionale non può limitare il diritto della Corte ad espletare controlli e a rendere conto di tutte le entrate e tutte le spese della Comunità, la Corte ha proseguito le proprie consultazioni con le autorità francesi, nella speranza di vincere l'opposizione posta da quest'ultima. Benché sia stato registrato un certo progresso, ancora non sono state concordate delle soluzioni pratiche per tutti i problemi. Al fine di poter godere della stessa libertà di controllo in tutti gli Stati membri, la Corte auspica che le autorità francesi rimuovano gli ultimi ostacoli al lavoro della Corte per quanto riguarda i documenti relativi alle entrate e alle spese comunitarie tenuti in Francia.

3. CONCLUSIONE

3.1. L'azione intrapresa dalla Commissione e dagli Stati membri per recuperare i fondi FEAOG indebitamente versati non presenta il carattere rigoroso ed urgente richiesto per il recupero di questi fondi nel minor tempo possibile. Per superare l'apatia apparente delle autorità nazionali nel procedere a recuperi e la riluttanza dei beneficiari di versamenti indebiti a rimborsare, dovrebbero essere prese delle misure per assoggettare tutti i debiti a tassi d'interesse penalizzanti, dal momento in cui ha luogo il pagamento irregolare fino al recupero finale da parte della Comunità, come previsto nel caso di prelievi supplementari ai sensi del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993 [1].

3.2. Gli Stati membri tendono ad adottare un approccio ridotto al minimo nella supervisione della spesa a carico del FEAOG. Accade di frequente che essi manchino di ampliare o di approfondire sufficientemente i loro esami, anche quando vengono riscontrate irregolarità in situazioni che lasciano supporre una maggiore frequenza di queste irregolarità rispetto al caso specifico in esame. Quando un'irregolarità o una frode viene scoperta o sospettata, le autorità nazionali dovrebbero intraprendere un'ampia ricerca in attività analoghe, al fine di individuare eventuali altri casi di frode o irregolarità.

3.3. Gli Stati membri sono riluttanti nel mettere in discussione la validità di pagamenti già eseguiti per restituzioni all'esportazione quando da elementi probatori reperiti successivamente all'esportazione risulta che i prodotti in questione, al momento dell'esportazione, non potevano essere idonei all'alimentazione umana o che non sono stati immessi sul mercato in un paese terzo. Questi elementi probatori dimostrano chiaramente che le merci non potevano beneficiare delle restituzioni all'esportazione e che qualsiasi decisione volta a concedere questo beneficio era erronea. Pertanto, le restituzioni all'esportazione dovrebbero essere recuperate.

3.4. La Corte ritiene che la Commissione dovrebbe accelerare la revisione delle disposizioni regolamentari per quanto concerne il tenore in acqua dei formaggi, per giungere ad un'applicazione armonizzata delle norme in questione da parte degli Stati membri.

[1] Regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993 (GU L 57 del 10.3.1993).

La presente relazione è stata adottata dalla Corte dei conti a Lussemburgo nella riunione del 27 gennaio 1994.

Per la Corte dei conti
André J. MIDDELHOEK
Presidente

RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

1. SEGUITO DATO ALLA RELAZIONE SPECIALE N. 2/92

Descrizione non veritiera di un formaggio indicato come Provolone

1.2 e 1.3.

i) Per quanto riguarda la classificazione dei prodotti, la Commissione ha intrapreso, nel corso del 1993, numerose iniziative per porre in essere una nomenclatura di prodotti semplificata.
Un progetto di regolamento è stato sottoposto ai voti in data 22 giugno 1993, ottenendo 54 voti contrari. È stato quindi respinto.
In data 6 settembre 1993, la Commissione, preso atto delle reticenze degli Stati membri nel continuare su questa via, ha ritenuto opportuno sospendere i lavori e riprenderli secondo un diverso approccio.

Di conseguenza, sul piano settoriale, la Commissione ha predisposto una nuova nomenclatura di prodotti, corredata di nuove modalità di applicazione. I relativi lavori sono stati avviati l'11 novembre 1993 tra esperti nazionali e la Commissione. La parte centrale dei lavori è costituita dai criteri obiettivi di classificazione e dei relativi controlli. La Commissione si adopererà per fare adottare il regolamento nel corso del 1994.

ii) Quanto alle accertate carenze qualitative, si è già proceduto al ricupero di 58 828,87 IRL, già trasferite al FEAOG in data 29 settembre 1993.

Da sottolineare che la cifra indicata dalla Corte — 500 000 ECU — risulta da un calcolo estimativo e, comunque, non dettagliato in funzione di ciascuna specifica osservazione. Non è quindi possibile un raffronto tra la cifra indicata dallo Stato membro e quella indicata dalla Corte.

Descrizione non veritiera del formaggio Edam indicato come Steppenkäse

1.4. La Commissione prende atto che l'importo « eventualmente » versato indebitamente è stato ridotto del 43 %.

Per quanto riguarda l'aspetto « classificazione » si rinvia al precedente punto 1.3.

Formaggio erroneamente indicato come Gouda

1.5 e 1.6. Con lettera n. 27972 del 20 agosto 1993 inviata alla Germania, il FEAOG ha confermato che, a suo avviso, occorre procedere al ricupero. Identica è la posizione assunta dalla Commissione nel corso di una riunione bilaterale tenutasi in data 16 dicembre 1993. Si chiede alla Germania di comunicare la sua posizione definitiva in merito.

Latticello in polvere (LP) indicato come latte in polvere parzialmente scremato (LPPS)

1.7 – 1.10. La Commissione sta riflettendo per trovare al problema un'equa soluzione. Come ha indicato nel seguito n. 2 inviato al Sig. Ryan in data 9 giugno 1993, si tratta in sostanza di un problema riconducibile all'introduzione della nuova nomenclatura in materia di restituzioni, in seguito alla quale si è avuta una certa confusione fino comunque all'adozione del regolamento (CEE) n. 2659/90.

Latte scremato in polvere (LSP), indicato erroneamente come privo di siero di latte aggiunto

1.11 – 1.12. I risultati del controllo effettuato su una sola partita delle forniture complessive non è così evidente come la Corte vorrebbe assumere. Si tratta infatti di 14 distinte dichiarazioni d'importazione di cui una sola è stata controllata dalle autorità doganali. Non esiste quindi alcuna prova che i prodotti trasportati negli altri camion non corrispondano ai criteri prescritti.

La Commissione invita comunque la Corte a trasmetterle qualsiasi informazione utile in materia.

Formaggio Cheddar non rispondente al requisito relativo al tenore minimo in materie grasse della sostanza secca

1.13. È in corso la quantificazione dell'importo da rimborsare.

Massimo tenore in acqua per il formaggio Cheddar

1.14. Si rinvia al precedente punto 1.3. Nella nuova regolamentazione sarà stabilito il tenore massimo di umidità.

Non soddisfacimento del requisito relativo al tenore minimo in materie grasse (TG) nel caso del latte intero in polvere (LIP)

1.15. Con lettera n. 27154 del 9 agosto 1993 la Commissione ha ribadito che non può accettare la posizione irlandese e che quindi resta del parere che occorra procedere al rimborso.

Formaggio risultato non idoneo all'alimentazione umana all'arrivo in Polonia

1.16. In un primo tempo il FEAOG ha ottenuto dalla Corte la prova che le autorità polacche non avevano destinato al consumo umano il formaggio in questione a causa dell'elevato tenore in nitrato. Senonché, in allegato alla sua lettera del 10 dicembre 1993, la Germania ha ora trasmesso un documento proveniente dall'Ispettorato sanitario di questo paese, nel quale si conferma che il formaggio è stato ammesso al consumo umano, per cui venivano annullate le decisioni prese anteriormente. Sulla scorta di quest'ultima prova non vi è luogo di procedere al ricupero.

Formaggio restituito dagli Stati Uniti in quanto non rispondente alle norme sanitarie e riesportato dalla CE con applicazione delle restituzioni all'esportazione

1.17. I quattro Stati membri interessati respingono le analisi prodotte dagli USA in quanto ritengono che a fondamento dei risultati non vi siano motivi di ordine scientifico. La Commissione constata che il formaggio restituito dagli Stati Uniti è stato in parte scambiato con altre partite dello stesso prodotto e ancor prima che il formaggio in questione sia stato commercializzato nella Comunità. Lo stesso formaggio è stato in seguito esportato verso il Canada, la Finlandia, gli Emirati arabi uniti e la Svezia a prezzi normali, senza dar luogo a controversie di ordine commerciale o a rilievi da parte dei paesi importatori.

La Commissone non ha quindi motivo per dissociarsi dal parere espresso dai quattro Stati membri interessati.

Burro destinato all'Egitto, non idoneo all'alimentazione umana

1.18. Con lettera n. 26740 del 3 agosto 1993, lo Stato membro in questione è stato informato che a giudizio della Commissone occorre procedere al ricupero. Una lettera di sollecito è stata inviata in data 18 novembre 1993 (lettera n. 38230).

1.19 – 1.21. Come la Corte è stata informata in esito alla visita che suoi propri agenti hanno effettuato presso il FEAOG in data 12 ottobre 1993, la questione dei quantitativi mancanti o difettosi si ricollega alla questione sostanziale del diritto alla restituzione, questione che è attualmente all'esame. Nel frattempo la situazione è stata chiarita con gli Stati membri interessati. Inoltre, per garantire maggiore trasparenza, un nuovo articolo 5 è stato inserito nel regolamento (CEE) n. 3665/87.

Formaggio dichiarato come posto sotto controllo doganale prima della data di produzione

1.22. Esatto.

Inclusione della confezione di plastica nel peso ai fini della restituzione

1.23. Con lettera del 20 agosto 1993 n. 27972 la Commissione ha ribadito che occorre procedere al ricupero, il che è stato riconfermato nel corso della discussione bilaterale avutasi in data 16 dicembre 1993.

Uso irregolare di un titolo di fissazione anticipata rilasciato nel quadro di un bando di gara di un paese terzo

1.24. Questo caso evidenziato dalla Corte mette in risalto i rischi che operazioni del genere comportano sia per il FEAOG che per gli esportatori. Infatti, benché il certificato di fissazione anticipata della restituzione sia stato rilasciato dai competenti servizi francesi in conformità delle disposizioni regolamentari, è difficile assumere che la relativa richiesta sia stata formulata conformemente allo spirito della regolamentazione stessa. Senonché, per il fatto che il certificato (e relativi estratti) è stato trasferito ad altri operatori che, in buona fede, l'hanno utilizzato per esportazioni verso l'Algeria, questi utlimi si trovano ora di fronte alla difficoltà di dover rimborsare restituzioni da essi ottenute quattro o cinque anni or sono.

In relazione al caso in esame merita formulare i seguenti rilievi:

— l'azione di ricupero è limitata agli operatori che hanno ottenuto la restituzione, senza che per questo possano essere ad essi imputati i fatti constatati,

— il rischio dell'eventuale mancato finanziamento comunitario è trasferito verso uno Stato membro che non è in grado di controllare le condizioni alle quali il certificato di esportazione è stato rilasciato (in un altro Stato membro),

— il caso è reso difficile da implicazioni politiche riconducibili alle relazioni che determinate società intrattengono con l'Algeria, per cui non è prevedibile quale potrebbe essere l'esito di procedimenti giudiziari che, peraltro, sarebbero di lunga durata,

— difficilmente la regolamentazione comunitaria potrebbe contemplare tutte le operazioni possibili ed immaginabili, a meno di renderla estremamente complessa e, quindi, inapplicabile ed incontrollabile. La portata della regolamentazione dev'essere imperativamente di carattere generale. Per i servizi della Commissione il caso è emblematico, in quanto evidenzia chiaramente l'incongruità dell'attuale situazione quanto alla fattibilità di esercitare l'azione di ricupero per le operazioni in cui sono coinvolti più operatori appartenenti ciascuno a un paese diverso.

Occorre quindi che i servizi della Commissione procedano ad un'analisi approfondita al fine di impiegare tutti i mezzi che possano portare ad una soluzione equa e coerente: nel frattempo il disposto dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 (cfr. allegato I) è stato modificato al fine di meglio precisare le condizioni che presiedono al rilascio di certificati di fissazione anticipata nel contesto di bandi di gara indetti da paesi terzi. Ai sensi delle nuove norme il rilascio dei titoli sarà subordinato all'esibizione del contratto concluso in esito all'esperimento del bando di gara. Occorre inoltre intensificare ulteriormente la collaborazione tra i servizi competenti degli Stati membri in modo che possa divenire una pratica corrente. Merita avvalersi dei chiarimenti apportati sul caso specifico in esame per compiere il primo passo in questa direzione.

1.27. Come il direttore del FEAOG ha precisato in data 28 ottobre 1993 nella risposta alla Corte, merita ricordare:

— che il ricupero rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri e che solo dopo aver esperito tutti i mezzi disponibili la Commissione ha facoltà di pronunciarsi in merito (articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/79),

— che i casi specifici sono stati trattati con gli Stati membri e i servizi della Commissione hanno già espresso il loro parere in merito,

— che la Corte, pur avanzando delle cifre sulla rilevanza finanziaria dei casi riferiti, non è stata in grado di fornire elementi sufficientemente precisi neppure nel corso della missione che i servizi della Commissione hanno effettuato presso la stessa Corte per accertare l'effettiva quantificazione,

— che nelle sue conclusioni la Corte non tiene conto delle iniziative intraprese per migliorare la normativa vigente.

Queste iniziative tendono a:

— ridefinire la nomenclatura delle restituzioni dei prodotti lattiero-caseari;

— ridefinire le condizioni cui è subordinato il rilascio e l'utilizzazione dei titoli certificanti la fissazione anticipata della restituzione in seguito a bando di gara indetto da un paese terzo;

— esaminare la possibilità di mettere a punto metodi di analisi di riferimento;

— esaminare la possibilità di rivedere le condizioni che danno diritto alla concessione della restituzione.

2. PROSEGUIMENTO DEL CONTROLLO DELLA CORTE SUI GRANDI BENEFICIARI DI RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE

Nella parte II la Corte espone nuovi casi sui quali la Commissione non mancherà di appuntare la sua attenzione.

La Commissione prega quindi la Corte di trasmetterle tutte le pezze giustificative in merito ai casi sollevati, in modo da trarre dalle inchieste condotte dalla Corte tutte le possibili conseguenze, comprese quelle di ordine finanziario.

3. CONCLUSIONI

3.1. Come la Corte può rendersi conto, la Commissione ha sempre usato la dovuta diligenza per ricuperare tutte le somme che fossero incontestabilmente oggetto di irregolarità. La Commissione non ha tuttavia la competenza per ricuperare le somme contestate, in quanto l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 riserva esplicitamente la competenza a tal fine agli Stati membri e fa esplicito riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative interne di questi ultimi. Nell'allegato II figura un prospetto riepilogativo numerico dei ricuperi finora effettuati o che potrebbero essere effettuati. Attualmente i ricuperi effettuati dalla Commissione ammontano al 65,22 %.

3.4. La Commissione rinvia alla risposta da essa data ai punti 1.2 e 1.3.

ALLEGATO I

3. Il testo dell'articolo 44, paragrafo 6 è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« 6. Non è dato seguito alle domande di titolo se, durante il periodo di rilascio cui sono soggetti i titoli per alcuni prodotti, è stata adottata une misura particolare che impedisce il rilascio dei titoli.

Nessuna misura particolare, presa dopo la scadenza di detto periodo, può impedire il rilascio del titolo, se il richiedente ha rispettato le condizioni qui appresso.

Con riguardo alla gara di cui trattasi possono essere rilasciati uno o più titoli allorché il richiedente abbia rispettato le seguenti condizioni:

a) le indicazioni di cui al paragrafo 3, primo comma, siano corroborate da documenti probatori;

b) venga prodotta la prova della qualità di aggiudicatario del richiedente;

c) il contratto sia presente, ovvero,

d) quando è giustificata l'assenza del contratto, sussistano documenti a comprova degli impegni assunti con i contraenti, compresa la conferma della banca del richiedente in merito alla sottoscrizione di un credito documentale irrevocabile concesso dall'istituto finanziario dell'acquirente e vertente sulla fornitura convenuta;

e) sia costituita la prescritta garanzia per il rilascio del titolo.

Il titolo od i titoli sono rilasciati esclusivamente per il paese indicato al paragrafo 3, primo comma, primo trattino. Essi debbono recare debita menzione della gara.

Il quantitativo totale per il quale sono rilasciati il titolo od i titoli è pari al quantitativo in ordine al quale il richeiedente è stato dichiarato aggiudicatario ed in ordine al quale ha presentato il contratto o la documentazione di cui alla lettera d). Il quantitativo non può essere superiore a quello richiesto.

Inoltre, se sono chiesti più titoli, il quantitativo per il quale detto titolo o detti titoli sono rilasciati non può superare quello inizialmente chiesto per ciascun titolo.

Ai fini della determinazione del periodo di validità del titolo si applicano le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1.

Nessun titolo può essere rilasciato per il quantitativo per il quale il richiedente non sia stato dichiarato aggiudicatario o non abbia rispettato une delle condizioni precisate alle lettere a), b), c), e) ovvero a), b), d), e).

Il titolare del o dei titoli è responsabile in via principale ai fini del rimborso di qualsiasi restituzione che sia indebitamente corrisposta, ove si accerti che il titolo od i titoli di cui trattasi sono stati rilasciati in forza di un contratto o di uno degli impegni di cui dalla lettera d) che non corrispondono al bando indetto dal paese terzo in questione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entre in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il disposto dell'articolo 33, paragrafo 5, secondo comma, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3719/88 si applica anche ai fascicoli ancora pendenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruselles, addì

Per la Commissione

R. STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO II

Tabella dei ricuperi al 21 dicembre 1993

(ECU)

	Importo stimato dalla Corte dei Conti	Importo stimato dalla Commissione	Importi già ricuperati
Provolone – classificazione	432 000	—	
– qualità – tenore in acqua – MG/MS	68 000 (*)	68 000	68 000
Steppenkäse – Edam	60 000	—	
Classificazione come Gouda per un formaggio di cui non si conosce la classificazione	30 000	30 000 (**)	
Babeurre dolce	1 150 000	(***)	
Latte in polvere — siero di latte aggiunto	500 000	—	
Cheddar: MG/MS	40 000	40 000 (**)	
Cheddar: tenore in acqua	—	—	
Latte in polvere tenore MG	?	(***)	
Esportazione di formaggio verso la Polonia	450 000	330 000	330 000
Formaggio restituito dagli Stati Uniti	150 000	—	
Burro esportato verso l'Egitto	90 000	90 000 (**)	
Assicurazione note di credito	?	12 189 + ? (***)	
Concessione della restituzione sull'imballaggio	40 000	40 000 (**)	
Certificato «bando paesi terzi»	2 238 000	(***)	
Totale	**5 248 000**	**610 189** (****)	**398 000**

(*) In ordine al Provolone la Corte indica la cifra globale di 500 000 ECU. È da presumersi che l'importo specifico relativo alle carenze qualitative corrisponda all'importo rimborsato dallo Stato membro.
(**) Da ricuperare.
(***) In esame.
(****) Cifra provvisoria.